

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 3 MARZO 2020
STRADINARA

CENTRO ANZIANI CAMPO DI MARTE – SALVIATINO – SAN GERVASIO

A.P.S.

STATUTO



Handwritten signature in blue ink, likely reading "Giovanni Rossetti".

Handwritten signature in blue ink, likely reading "Luigi Pao".

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO ANZIANI CAMPO DI MARTE – SALVIATINO -SAN GERVASIO
Viale Ugo Bassi, 29 50137 FIRENZE



Art. 1

È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione denominata "Centro Anziani Campo di Marte – Salviatino – San Gervasio A.P.S.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Firenze Viale Ugo Bassi n. 29 ed ha durata illimitata.

Art. 3

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione favorisce:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone e in particolare degli Anziani;
- la solidarietà fra generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impiego del volontariato civile e sociale;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente e all'assistenza;
- l'educazione permanente alla cultura ed alla dignità;
- la promozione di condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti,

- la non discriminazione a causa dell'età.

Art. 4

L'associazione organizza e gestisce in favore dei propri associati, di loro Familiari o di Terzi attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera i, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Art. 6

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro sessanta giorni, in merito alle istanze di ammissione a socio presentate.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del diniego. L'Assemblea dei soci nella prima convocazione successiva al ricevimento del ricorso presentato dal socio si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7



G. P. P. P.

un po' più

Gli Associati hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi facendone richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti di seguito. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 9

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi :

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali dell'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

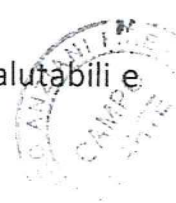
L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



un po' forte

Elly Pizzoloni

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

Gli Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo

Art. 11

Nell'Assemblea degli Associati hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati; essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera, ovvero attraverso messaggistica elettronica da inviare a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima della riunione.

Art. 12

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni inderogabili:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- c) nomina e revoca i componenti gli organi associativi;
- d) delibera circa gli eventuali ricorsi presentati da richiedenti l'ammissione a socio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
- f) approva le modifiche statutarie;
- g) approva il regolamento;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto



- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. In caso di scioglimento delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo;
- k) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 degli Associati. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nei verbali delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 30 giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare lo Statuto occorre convocare l'Assemblea straordinaria degli associati, la presenza di almeno un quinto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, purché sia data ad altro Associato. Un Associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.



Art. 15

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea fra gli Associati, per la durata di tre anni, e sono rieleggibili.

I suoi componenti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario (se previsto) ed il Tesoriere (se previsto).

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario e comunque almeno sei volte nell'anno di riferimento, per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

deliberare in ordine alle richieste di ammissione a socio.

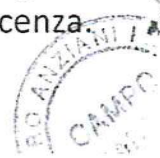
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

supra

Orsini

Glob



Art. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo, una volta eletti dall'Assemblea.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da Pubbliche amministrazioni Enti e Privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha la facoltà di nominare Avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Art. 18

Il Segretario, che resta in carica tre anni, ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Tesoriere, che resta incarica per tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. L'incarico di Tesoriere può essere svolto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione stessa per lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche

- finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi da attività di raccolta fondi;
 - g) altre attività compatibili con le finalità sociali.

Art. 21

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 22

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

VOLONTARI

Art. 23

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai Volontari possono comunque essere rimborsate entro i limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti l'Assemblea stessa sia in prima sia in seconda convocazione.

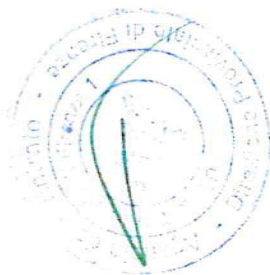
Art. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Elvira Jochim

simf per